

Descrizione del rischio

CONDIZIONI INTEGRATIVE PER AMMINISTRAZIONI COMUNALI (derogano alle CGA ove con le stesse incompatibili)

Persone considerate terzi.

Tutte le persone diverse dall'Assicurato (o dalle persone che ne hanno la rappresentanza di fronte alla legge, se l'Assicurato non è una persona fisica), compresi, se non hanno cagionato il sinistro:

(a) i dipendenti dell'Assicurato non soggetti all'assicurazione obbligatoria di legge contro gli infortuni sul lavoro;

(b) i dipendenti dell'Assicurato soggetti all'assicurazione obbligatoria suddetta, quando non si trovino sul lavoro o in servizio, oppure quando trovandosi sul lavoro o in servizio, dovessero subire lesioni personali per fatto colposo direttamente imputabile ad altro dipendente dell'Assicurato.

ESCLUSIONI. - L'ASSICURAZIONE NON COMPRENDE I DANNI:

A) DERIVANTI DALLA PROPRIETÀ, POSSESSO ED USO DI VEICOLI A MOTORE, NATANTI ED AEROMOBILI NONCHÉ ALLE PERSONE ED ALLE COSE SU DI ESSI TRASPORTATE, NONCHÉ I RISCHI SOGGETTI ALL'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA COME PREVISTO DALLA LEGGE 24.12.1969 N. 990 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI;

B) DERIVANTI DA FATTI DOLOSI COMPIUTI DAGLI AMMINISTRATORI DEL CONTRAENTE;

C) ALLE COSE DEL CONTRAENTE O DI TERZI DA LUI DETENUTE A QUALSIASI TITOLO IN CONSEGUENZA DI INCENDIO, FURTO O RAPINA;

D) DERIVANTI DA INTERRUZIONI O SOSPENSIONI TOTALI O PARZIALI DI ATTIVITÀ INDUSTRIALI, COMMERCIALI, ARTIGIANALI, AGRICOLE O DI SERVIZI;

E) AI MEZZI DI TRASPORTO SOTTO CARICO O SCARICO, OVVERO IN SOSTA NELL'AMBITO DI ESECUZIONE DELLE ANZIDETTE OPERAZIONI;

F) ALLE COSE TROVANTISI NELL'AMBITO DI ESECUZIONE DEI LAVORI;

G) CAGIONATI DA OPERE O INSTALLAZIONI IN GENERE DOPO L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI, O QUALORA SI TRATTI DI OPERAZIONI DI RIPARAZIONE, MANUTENZIONE O POSA IN OPERA, QUELLI NON AVVENUTI NEL CORSO DELL'ESECUZIONE DEI LAVORI, NONCHÉ I DANNI CAGIONATI DA MERCI, PRODOTTI E COSE IN GENERE DOPO LA CONSEGNA A TERZI;

H) CAUSATI DA MEZZI MECCANICI E MACCHINE OPERATRICI SEMOVENTI CHE SIANO CONDOTTI OD AZIONATI DA PERSONE NON ABILITATE A NORMA DELLE DISPOSIZIONI VIGENTI;

I) DI QUALSIASI NATURA E DA QUALUNQUE CAUSA DETERMINATI, CONSEGUENTI AD INQUINAMENTI DELL'ATMOSFERA, INFILTRAZIONE, CONTAMINAZIONE DI ACQUE, TERRENI, COLTURE, INTERRUZIONE, IMPOVERIMENTO O DEVIAZIONE DI SORGENTI O CORSI D'ACQUA, ALTERAZIONE O IMPOVERIMENTO DI FALDE ACQUIFERE, GIACIMENTI MINERARI ED IN GENERE DI TUTTO QUANTO TROVASI NEL SOTTOSUOLO SUSCETTIBILE DI SFRUTTAMENTO;

J) A CONDUTTURE ED IMPIANTI SOTTERRANEI IN GENERE;

K) DOVUTI AD ASSESTAMENTO, CEDIMENTO, FRANAMENTO O VIBRAZIONI DEL TERRENO DA QUALSIASI CAUSA DETERMINATI;

L) DOVUTI A DISTRIBUZIONE O DETERIORAMENTO DI DENARO O TITOLI AL PORTATORE;

M) RICONDUCIBILI ALL'ATTIVITÀ DELLE AZIENDE MUNICIPALIZZATE;

N) DA INOSSERVANZA DELLE DISPOSIZIONI DEL D.LGS. N. 196/2003 (DISPOSIZIONI SULLA PRIVACY)

O) DERIVANTI DALL'ESERCIZIO DI ATTIVITÀ AFFIDATE PER LEGGE ALLE COMPETENZE DELLE ASL/USL E COMUNQUE DALLA PROPRIETÀ E DALL'ESERCIZIO DI OSPEDALI, CASE DI CURA E CASE DI RIPOSO;

P) DERIVANTI DA ALLAGAMENTI, INFILTRAZIONI E COMUNQUE TUTTI I DANNI CONSEGUENTI A MANCATO, INSUFFICIENTE O INADEGUATO SISTEMA DI RACCOLTA O CONVOGLIAMENTO DELLE ACQUE;

L'ASSICURAZIONE RCT E RCO NON VALE PER I DANNI:

Q) DA DETENZIONE O IMPIEGO DI ESPLOSIVI;

R) VERIFICATISI IN CONNESSIONE CON TRASFORMAZIONI O ASSESTAMENTI ENERGETICI DELL'ATOMO, NATURALI O PROVOCATI ARTIFICIALMENTE (FISSIONE E FUSIONE NUCLEARE, ISOTOPi RADIOATTIVI, MACCHINE ACCELERATRICI, ECC.);

S) DERIVANTI DIRETTAMENTE E/O INDIRETTAMENTE, SEPPUR IN PARTE, DA AMIANTO O DA QUALSIASI ALTRA SOSTANZA O PRODOTTO CONTENENTE IN QUALUNQUE FORMA O MISURA AMIANTO;

T) DA CAMPI ELETTROMAGNETICI;

U) PER MALATTIE DERIVANTI E/O COMUNQUE CONNESSE A ENCEFALOPATIA SPUNGIFORME (TSE), COME, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO, L' ENCEFALOPATIA SPUNGIFORME BOVINA O NUOVE VARIANTI DELLA MALATTIA CREUTZFELDT-JACOB V) DA PRODOTTI GENETICAMENTE MODIFICATI (OGM);

W) DA ATTI DI TERRORISMO

ESCLUSIONE RISCHIO PANDEMIA

La presente Assicurazione, non copre alcun sinistro direttamente o indirettamente derivante da, contribuito o risultante da pandemie o epidemie. Per pandemia ed epidemia si intende qualsiasi malattia dichiarata come tale dall'Organizzazione Mondiale della Sanità e/o dal Governo italiano. L'esclusione è valida a partire dal momento in cui tale dichiarazione viene effettuata. La copertura è comunque efficace anche se l'insorgenza della malattia si manifesta in fase successiva alla dichiarazione di pandemia o epidemia, sempreché sia dimostrabile che il contagio sia avvenuto anteriormente alla data di dichiarazione della pandemia o epidemia.

CYBER RISK

L'Assicurazione non copre i danni causati dalla violazione dei sistemi informatici che hanno per effetto quello di compromettere:

- la disponibilità, l'autenticità o la riservatezza dei dati archiviati, trasmessi o processati;
- le reti ed i sistemi di informazione e quindi i servizi che offrono o che rendono accessibili;
- l'utilizzo e l'adeguato funzionamento di qualsiasi macchinario, impianto, apparecchiatura (anche di tipo mobile), componente elettronica, firmware, software e hardware in genere. Di contro sono compresi i danni causati dalla violazione dei sistemi informatici che provochino la morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose e, qualora applicabile alla RC Prodotti, a cose diverse dal prodotto descritto in polizza.

Estensioni di garanzia e/o garanzie complementari sempre operanti

L'assicurazione è altresì operante per la responsabilità civile derivante all'Assicurato per:

la proprietà e/o conduzione e/o utenza e/o uso degli immobili sia propri che occupati, oppure destinati a pubblici servizi od attività istituzionali, di strutture mobili, di campi da gioco, di impianti o centri sportivi,

piscine, palestre, stadi e loro attrezzature e macchinari, nonché proprietà di ruderi monumentali e non, e di tutti quei manufatti che, per tipologia e destinazione d'uso, non possono considerarsi dei fabbricati veri e propri. L'Impresa rinuncia alla descrizione in polizza dei fabbricati assicurati e della loro ubicazione, facendo riferimento per la loro identificazione ad idonea documentazione depositata presso il Contraente; Per quanto riguarda la manutenzione, la garanzia è efficace sia per quella ordinaria che straordinaria eseguita direttamente dal Contraente.

LA GARANZIA NON COMPRENDE I DANNI DERIVANTI:

DA LAVORI PER AMPLIAMENTI, SOPRAELEVAZIONI E/O DEMOLIZIONI NON ESEGUITI DIRETTAMENTE IN ECONOMIA;

DA SPARGIMENTO E/O RIGURGITI DI FOGNA, SALVO CHE SIANO CONSEGUENTI A ROTTURE ACCIDENTALI DI CONDUTTURE O TUBAZIONI;

DA UMIDITÀ O STILLICIDIO ED IN GENERE DA INSALUBRITÀ DEI LOCALI;

SONO ESCLUSI DALLA GARANZIA I RISCHI RELATIVI A BACINI ARTIFICIALI, CONDOTTE FORZATE E DIGHE.

La garanzia comprende i danni alla persona da erogazione di acqua alterata;

la proprietà di impianti di distribuzione di gas combustibili non in bombole o di impianti di teleriscaldamento, con relativa rete di distribuzione ed erogazione, compresi i danni diretti da rotture accidentali di tubazioni sotterranee;

la proprietà e/o uso di biciclette, veicoli a mano o a traino animale;

la proprietà, uso, installazione ovunque di cartelli pubblicitari, cartelli stradali, striscioni, attrezzature, insegne e simili;

l'esercizio di stazioni di rilevamento o di centraline per la registrazione dei dati riguardanti l'inquinamento;

l'esercizio e/o uso di mezzi e/o macchine speciali durante l'esplicazione delle loro attività, nonché per l'uso di gru e bracci caricati su detti mezzi;

l'esercizio di farmacie comunali, subordinata al possesso, da parte dei dipendenti del Contraente, addetti alla farmacia, dei requisiti richiesti dalla legge per l'esercizio dell'attività da loro svolta, compresi i danni cagionati, entro un anno dalla consegna, e comunque durante il periodo di validità della garanzia, da prodotti e specialità smerciati. Per prodotti galenici e non, di produzione propria, venduti nello stesso esercizio, l'assicurazione si intende valida anche per i danni dovuti a vizio originario dei prodotti stessi. L'ASSICURAZIONE RIGUARDA SOLAMENTE I DANNI VERIFICATISI NON OLTRE LA DATA DI SCADENZA DELLA POLIZZA;

l'esercizio di scuole di qualsiasi ordine e grado, colonie estive, invernali ed elioterapiche, centri culturali, cinema, teatri e simili, macelli pubblici, mercati, canili municipali, foro boario, locali per servizi igienici e bagni pubblici, cimiteri (con relativi impianti e macchinari), circoli ricreativi, ambulatori – poliambulatori - laboratori di analisi ESCLUSA COMUNQUE OGNI RESPONSABILITÀ DI NATURA PROFESSIONALE MEDICA;

l'esercizio di parcheggi, autorimesse ed autosilo custoditi; per i danni ai veicoli in consegna o custodia al Contraente, ferma l'esclusione dei danni da furto o da incendio;

l'esercizio e/o gestione di mense, uso di macchine automatiche per la distribuzione di cibi e bevande, compresi i danni cagionati dai generi somministrati o smerciati durante il periodo di validità della garanzia, esclusi quelli dovuti a vizio di origine del prodotto. Per i generi alimentari di produzione propria venduti o somministrati direttamente dall'Ente, l'assicurazione si intende valida anche per i danni dovuti da vizio di origine del prodotto.

L'ASSICURAZIONE RIGUARDA SOLAMENTE I DANNI VERIFICATISI NON OLTRE LA DATA DI SCADENZA DELLA POLIZZA;

l'esercizio diretto dell'attività di nettezza urbana, compreso l'uso di cassonetti, campane per la raccolta di residui vetri, carta ed altro materiale e contenitori vari. E' compresa la proprietà e/o esercizio di impianto di incenerimento; ? l'esercizio di tutti i pubblici servizi istituzionali, gestiti direttamente dal Contraente, compresi quelli di affissioni, beneficenza, pubblica sicurezza (compreso l'impiego per servizio – da parte di personale autorizzato all'uso – di armi da fuoco e cani).

L'organizzazione di gite, visite guidate negli uffici dell'Assicurato, manifestazioni culturali, sportive (ESCLUSE COMUNQUE LE GARE E LE COMPETIZIONI SPORTIVE DI QUALSIASI GENERE DI VEICOLI A MOTORE E LE RELATIVE PROVE, COME STABILITO ALL'ARTICOLO 3 DELLA LEGGE 24.12.1969, n. 990), ricreative, politiche, religiose, mostre, mercati, esposizioni e fiere di carattere temporaneo, compreso l'allestimento e lo smontaggio degli stands e tensiostrutture;

la mancata od insufficiente segnaletica stradale orizzontale e verticale, difettoso funzionamento di semafori e di altre strutture concernenti la circolazione stradale;

l'attività di manutenzione di ponti, corsi d'acqua, canali, rete viaria di proprietà dell'ente Contraente;

l'attività di sgombero neve, della rete viaria dell'Ente, di giardini, parchi, aree adibite a verde pubblico in genere, purché suddetti lavori vengano eseguiti direttamente dal Contraente con propri dipendenti e mezzi idonei;

la gestione dei servizi socio-assistenziali/sanitari/educativi, FERMA L'ESCLUSIONE COMUNQUE DI OGNI RESPONSABILITÀ DI NATURA PROFESSIONALE MEDICA, per le opere di assistentato con riferimento all'affidamento o all'assistenza di minori - compresa l'attività di tutele esercitata ai sensi di legge - e di persone portatrici di handicap per danni arrecati a terzi per fatto proprio delle persone assistite e/o delle persone preposte. L'assicurazione si estende alla responsabilità civile incombente al Contraente per danni subiti dalle persone in affidamento ed affidate a famiglie, sempreché detti danni siano diretta conseguenza di eventi la cui responsabilità possa farsi risalire all'Assicurato / Contraente, pertanto l'Impresa rinuncia al diritto di surroga nei confronti delle persone preposte o che comunque hanno assunto affidamento. Inoltre i minori in affidamento e le persone portatrici di handicap sono considerate terzi anche tra loro e la garanzia viene estesa ai danni che gli stessi possono arrecare a cose di proprietà del personale che opera nei centri di assistenza sociale e, per le persone portatrici di handicap, tale estensione vale anche quando siano inseriti nelle strutture scolastiche. Per questa specifica estensione IL LIMITE DI RISARCIMENTO MASSIMO ANNUO PER UNO O PIÙ SINISTRI VIENE STABILITO IN EURO 5.200,00;

la responsabilità civile personale dei dipendenti e degli Amministratori del Contraente per danni conseguenti a fatti colposi verificatisi durante lo svolgimento delle loro mansioni, ivi compresa la responsabilità ai sensi del D.Lgs.626/94 e successive modificazioni ed integrazioni. Agli effetti di questa garanzia sono considerati terzi anche i dipendenti e gli Amministratori del Contraente, sempreché dall'evento derivino morte o lesioni personali gravi o gravissime, così come definite dall'articolo 583 C.P.

la committenza per lavori e/o servizi in genere, compreso quanto previsto dalle norme di cui al D.Lgs.494/96 e successive modifiche ed integrazioni;

lesioni personali per danni subiti da coloro che eseguono prove ed esami in merito all'eventuale assunzione nell'organico del Contraente, nonché per i danni a persone e/o cose causate da detti partecipanti sempreché sia riscontrata la responsabilità dell'Ente nell'evento dannoso e si tratti di sinistro indennizzabile a termini di polizza;

danni cagionati a terzi da persone che pur non essendo dipendenti dello stesso svolgono attività (anche saltuarie od occasionali) per conto dell'Ente. In questa categoria di persone rientrano anche i lavoratori socialmente utili così come definiti dalla legge del 1/12/1997 n.468, gli obiettori di coscienza e i militari in servizio di leva. La garanzia vale per gli infortuni da questi subiti in occasione di lavoro o di servizio ed unicamente per morte, lesioni gravi o gravissime, così come descritto dall'articolo 583 C.P., **ESPRESSAMENTE ESCLUSE LE MALATTIE PROFESSIONALI** La garanzia è inoltre estesa alla responsabilità civile personale dei soggetti sopra descritti per danni involontariamente cagionati a terzi o tra loro nello svolgimento delle rispettive mansioni per conto dell'Ente;

danni provocati ad autoveicoli in genere di terzi, rimossi con autoveicoli appositamente attrezzati. Tale garanzia è prestata, nel limite del massimale previsto in polizza per danni a cose, **CON UN MASSIMO RISARCIMENTO PER OGNI SINISTRO DI EURO 5.200,00 E DI EURO 26.000,00 PER PERIODO ASSICURATIVO ANNUO**;

danni provocati a terzi per l'uso di anticrittogamici quando fanno parte della normale manutenzione delle piante, giardini e parchi pubblici;

danni conseguenti da contaminazione dell'acqua, dell'aria o del suolo, congiuntamente o disgiuntamente provocati da sostanze di qualsiasi natura emesse o comunque fuoriuscite a seguito di rottura accidentale di impianti e condutture. **RESTA ESCLUSO OGNI ALTRO CASO DI INQUINAMENTO E IN PARTICOLARE RESTANO ESCLUSI I DANNI DA INQUINAMENTO DOVUTI A GRADUALI EMISSIONI, SCARICHI, DISPERSIONI O FUORIUSCITE DI SOSTANZE DI QUALSIASI NATURA, QUALUNQUE NE SIA LA CAUSA. L'ASSICURAZIONE NON VALE IN CASO DI INOSSERVANZA DELLE NORME E DISPOSIZIONI IN MATERIA IMPARTITE DALLE AUTORITÀ, E VIGENTI AL MOMENTO DEL SINISTRO. RESTANO COMUNQUE ESCLUSI I DANNI DERIVANTI A INTERRUZIONE, IMPOVERIMENTO O DEVIAZIONE DI SORGENTI E CORSI D'ACQUA, ALTERAZIONI OD IMPOVERIMENTO DI FALDE ACQUIFERE, DI GIACIMENTI MINERARI ED IN GENERE DI QUANTO TROVASI NEL SOTTOSUOLO SUSCETTIBILE DI SFRUTTAMENTO.** Tale garanzia è prestata, nel limite del massimale di polizza, **CON UN MASSIMO RISARCIMENTO PER OGNI SINISTRO E PER PERIODO ASSICURATIVO ANNUO DI EURO 260.000,00 E CON APPLICAZIONE DELLO SCOPERTO DEL 10% CON IL MINIMO DI EURO 2.600,00 PER SINGOLO SINISTRO**; danni materiali e diretti cagionati alle cose di terzi in conseguenza di incendio in genere di cose dell'Assicurato o da lui detenute, con **ESCLUSIONE DEI DANNI CONSEGUENTI AD INCENDIO DEI FABBRICATI E LORO CONTENUTO IN PROPRIETÀ E/O USO ALL'ASSICURATO.** Tale garanzia è prestata, nel limite del massimale di polizza, **CON UN MASSIMO RISARCIMENTO PER OGNI SINISTRO E PER PERIODO ASSICURATIVO ANNUO DI EURO 260.000,00**;

danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali di attività industriali, commerciali, agricole e di servizi, purchè conseguenti a danni risarcibili a termini di polizza. Tale garanzia è prestata, nel limite del massimale di polizza, **CON IL MASSIMO DI EURO 52.000,00 PER UNO O PIÙ SINISTRI VERIFICATISI NEL CORSO DI UNO STESSO PERIODO ASSICURATIVO**

danni alle cose che si trovano nell'ambito di esecuzione dei lavori che per volume o peso non possono essere rimosse. Tale garanzia è prestata nel limite del massimale di polizza, **CON UN MASSIMO RISARCIMENTO PER OGNI SINISTRO E PER PERIODO ASSICURATIVO ANNUO DI EURO 52.000,00**;

danni a mezzi di trasporto sotto carico e scarico ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione delle anzidette operazioni, **FERMA RESTANDO L'ESCLUSIONE DEI DANNI ALLE COSE CARICATE DALL'ASSICURATO SUI MEZZI STESSI**;

danni dovuti a franamento o cedimento del terreno in conseguenza di lavori edili direttamente eseguiti dall'Assicurato, **ALLA CONDIZIONE CHE TALI DANNI NON DERIVINO DA LAVORI RELATIVI ALLA ESECUZIONE DI SOTTOMURATURE O ALTRE TECNICHE SOSTITUTIVE.** Tale garanzia è prestata, nel limite del massimale di polizza, **CON UN MASSIMO RISARCIMENTO PER SINISTRO E PER ANNO ASSICURATIVO DI EURO 500.000.**

PER DANNI A FABBRICATI LA GARANZIA E' PRESTATATA, NELL'AMBITO DEL LIMITE DI CUI AL PARAGRAFO PRECEDENTE, FINO ALLA CONCORRENZA DI EURO 150.000 PER SINISTRO ED ANNO ASSICURATIVO;

danni a condutture, tubazioni sotterranee, tombinature, in conseguenza di scavi, eseguiti direttamente dall'Assicurato, con o senza uso di compressori, ruspe e macchine edili in genere. Tale garanzia viene prestata, nell'ambito del massimale di polizza, CON UN MASSIMO RISARCIMENTO PER SINISTRO E PER ANNO ASSICURATIVO DI EURO 155.000,00.

Franchigia frontale - SALVO CHE SIA PATTUITA FRANCHIGIA O MINIMO DI SCOPERTO SUPERIORE IN FRONTESPIZIO DI POLIZZA E SALVE LE MAGGIORI FRANCHIGIE O MINIMI DI SCOPERTO PREVISTI DA DISPOSIZIONI PARTICOLARI, LE GARANZIE PRESTATE CON LA PRESENTE POLIZZA SONO OPERANTI CON FRANCHIGIA DI EURO 1.500 PER SINISTRO.

Esclusioni RCT/O per Amministrazioni Comunali Ad integrazione e/o parziale deroga si conviene fra le parti che, ove non già indicate fra le esclusioni RCT e RCO, le seguenti garanzie ed estensioni di copertura non si intendono comprese nel presente contratto. Pertanto, l'assicurazione non copre i danni:

- verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.)
- derivanti direttamente e/o indirettamente, seppur in parte, da amianto o da qualsiasi altra sostanza o prodotto contenente in qualunque forma o misura amianto, comprese le relative malattie della silicosi e asbestosi
- derivanti da campi elettromagnetici
- derivanti da gestione di case di cura (RSA), ospedali, pronto soccorso e ambulatori
- derivanti dalla gestione di qualsiasi tipologia di attività di carattere infermieristico, sanitario e socio-assistenziale, anche effettuate a domicilio 42678 - Condizioni Aggiuntive Art.5 (sempre operanti) 5.11 - Rischio Pandemia/Epidemia Qualora l'attività assicurata comprese tutte le attività ed operazioni inerenti, accessorie, complementari, temporanee anche se svolte da terzi ma comunque organizzate e/o di cui l'Assicurato/Contraente sia committente, che abbiano come oggetto:
 - la gestione di case di riposo, case residenze, case vacanze, centri anche diurno di assistenza alle persone anche domiciliari;
 - poliambulatori, laboratori prelievi e di analisi – diagnosi, gabinetti e/o studi medici;
 - scuole di qualsiasi grado e istruzione, atenei, università, asili di infanzia e nido e altri similari attività di istruzione;
 - sale cinematografiche, teatri, sale gioco;
 - associazioni di qualunque natura che svolgono ovunque attività socio sanitaria e/o assistenziale;
 - attività danzanti, discoteche, balere, sale da ballo, ed in genere attività di intrattenimento in genere, tutte anche se svolte all'aperto;
 - manifestazioni temporanee, fiere, mostre, eventi e meeting, tutte di qualsiasi genere e ovunque svolgentisi; la presente Assicurazione, limitatamente alla sola garanzia di Responsabilità Civile verso Terzi, non copre alcun sinistro direttamente o indirettamente derivante da, contribuito o risultante da pandemie o epidemie. Per pandemia ed epidemia si intende qualsiasi malattia dichiarata come tale dall' Organizzazione Mondiale della Sanità e/o dal Governo italiano. L' esclusione è valida a partire dal momento in cui tale dichiarazione viene effettuata. La copertura è comunque efficace anche se l'insorgenza della malattia si manifesta in fase successiva alla dichiarazione di pandemia o epidemia, semprechè sia dimostrabile che il contagio sia

avvenuto anteriormente alla data di dichiarazione della pandemia o epidemia. 539 - Abrogazione tacito rinnovo LA PRESENTE POLIZZA CESSERÀ ALLA SUA NATURALE SCADENZA DEL 31/12/2024, SENZA OBBLIGO DI DISDETTA DELLE PARTI CONTRAENTI.